

In relazione all'autorizzazione
in oggetto:

Parere di regolarità tecnica:

si esprime parere:

☒ **favorevole**

☐ **non favorevole**, per la seguente motivazione:

Il Coordinatore dell'Ufficio:

☐ Direttore-Attività di Parco

☐ Affari contabili e personale

☐ Difesa del suolo

☐ Interventi nel Parco

☐ Lavori pubblici

☒ Pianificazione territoriale

☐ Ricerca e conservazione

☐ Valorizzazione territoriale

☐ Vigilanza e gestione della fauna

Pubblicazione:

la presente autorizzazione dirigenziale viene
pubblicata all'Albo pretorio on line del sito
internet del Parco

(www.parcapuane.toscana.it/albo.asp),

a partire dal giorno indicato nello stesso
e per i 15 giorni consecutivi

**atto sottoscritto digitalmente ai sensi del
D.Lgs 82/2005 e succ.mod. ed integr.**



**Parco Regionale delle Alpi Apuane
Settore Uffici Tecnici**

NULLA OSTA DEL PARCO

(art. 31 Legge regionale 19 marzo 2015 n. 30)

comprensivo di autorizzazione ai fini del vincolo
idrogeologico di cui alla Legge regionale 21 marzo 2000 n.
39 e di pronuncia di valutazione di incidenza di cui al
Titolo III della Legge regionale 19 marzo 2015 n. 30.

n. 53 del 04.12.2018

Richiedente: TURBA CAVA ROMANA srl

Comune: Massa (MS)

**Oggetto: Progetto di ripristino e sistemazione
ambientale della cava Romana a seguito di Ordinanza
presidenziale n. 4 del 07.08.2018.**

Il Coordinatore del Settore Uffici Tecnici

In riferimento alla richiesta pervenuta al Parco in data
14.09.2018 al n. 22601 e 2602, tramite il SUAP del Comune
di Massa, per la ditta Turba Cava Romana srl, relativa al
progetto di ripristino e sistemazione ambientale della Cava
Romana, nel Comune di Massa, a seguito dell'Ordinanza del
Presidente del Parco n. 4 del 07.08.2018;

Preso atto che l'intervento in oggetto ricade in parte in "area
contigua di cava" ed in parte in "area parco", come
identificate dal Piano per il Parco delle Alpi Apuane
approvato con Deliberazione di Consiglio direttivo n. 21 del
30.11.2016 e come successivamente ridefinite con
Deliberazione di Consiglio direttivo n. 50 del 15.11.2018;

Vista la Legge regionale 11 agosto 1997, n. 65 "Istituzione
dell'Ente per la gestione del Parco Regionale delle Alpi
Apuane. Soppressione del relativo Consorzio";

Vista la Legge regionale 19 marzo 2015 n. 30 "Norme per la
conservazione e la valorizzazione del patrimonio
naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r.
24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r.
10/2010";

Visto il Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24 maggio 2016 con il quale si sono designate 17 zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica continentale e di 72 ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 1223 del 15.12.2015 "Direttiva 92/43/CE "Habitat" - art. 4 e 6 – Approvazione delle misure di conservazione dei SIC (Siti di Importanza Comunitaria) ai fini della loro designazione quali ZSC (Zone Speciali di Conservazione);

Vista la Legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 "*Legge forestale della Toscana*";

Visto il Regolamento Forestale della Toscana emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale agosto 2003 n. 48/R e successive modifiche e integrazioni;

Visto lo Statuto dell'Ente approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale del 09.11.1999, n. 307;

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi del Parco, approvato con deliberazione del Commissario straordinario n. 90 del 13.06.1998 e successive modificazioni ed integrazioni;

Verificata la conformità dell'intervento in oggetto ai contenuti del Piano per il Parco approvato con delibera di Consiglio direttivo del Parco n. 21 del 30 novembre 2016, nonché ai contenuti del documento "Atto generale di indirizzo per le attività del Settore "Uffici Tecnici" approvato con delibera del Consiglio di Gestione n. 71 in data 13.11.1999 e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che ai sensi della legge regionale 19 marzo 2015 n. 30, Titolo III, gli interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento di uno stato di conservazione delle specie e degli habitat presenti nei siti di importanza regionale, sono da sottoporre a procedura di valutazione di incidenza;

Visto lo Studio di Incidenza pervenuto al Parco in data 14.09.2018 al n. 22601 e 2602;

Tenuto conto che il presente intervento di ripristino ambientale è conseguente all'Ordinanza del Presidente del Parco n. 4 del 07.08.2018;

Vista la deliberazione di Consiglio direttivo del Parco n. 50 del 15 novembre 2018, avente ad oggetto "Piano per il Parco: modifiche cartografiche ex L.R. 56/2017 e ulteriori rettifiche puntuali per errori materiali ai perimetri dell'area protetta";

Visto il parere obbligatorio e favorevole con prescrizioni formulato dalla Commissione tecnica dei Nulla osta, prevista dall'art. 18 dello Statuto del Parco, nella riunione del 04.12.2018:

La Commissione tecnica dei Nulla osta, visto il "Regolamento sui procedimenti di sospensione e riduzione in pristino del Parco", vista la nota di indirizzi del Presidente del Parco del 10.05.2018, esprime parere favorevole al rilascio del Nulla osta, comprensivo della Autorizzazione idrogeologica e della Valutazione di Incidenza, per l'intervento di ripristino e sistemazione ambientale delle gallerie della cava Romana, pervenuto al Parco in data 14.09.2018, protocollo n. 2601 e 2602, a seguito della Ordinanza del Presidente del Parco n. 4 del 07.08.2018, con le seguenti prescrizioni:

- *la galleria ricadente in area parco, il cui limite è stato ridefinito con deliberazione di Consiglio direttivo n. 50 del 15.11.2018, dovrà essere completamente riempita con materiale detritico privo di frazione fine. La parete di contenimento del riempimento, coincidente con il limite dell'area parco, dovrà essere realizzata con una barriera di massi ciclopici;*
- *le operazioni di riempimento della galleria ricadente in area parco dovranno essere preventivamente comunicate al Parco per le verifiche di competenza;*
- *le operazioni di riempimento della galleria ricadente in area parco dovranno essere descritte con relazione tecnica e documentazione fotografica, a firma di tecnico abilitato, da trasmettersi al Parco ad intervento concluso;*
- *le pareti di tamponamento delle gallerie non ricadenti in area parco dovranno avere una altezza minima di 5 metri e dovranno prevedere un passaggio pedonale per eventuali ispezioni da parte delle autorità competenti;*

Vista l'attestazione di versamento dei diritti di istruttoria, pari a € 200,00, come stabilito dall' art. 123 della L.R. 30/2015, effettuata in data 11.09.2018;

DETERMINA

di rilasciare alla ditta **Turba Cava Romana srl**, con sede in Via Fosse del Frigido, 9 - 54100 Massa, **il Nulla Osta** ai sensi dell'art. 31 della Legge regionale 19 marzo 2015, n. 30, comprensivo dell'**Autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico** di cui alla Legge regionale 21 marzo 2000 n. 39, nonché della **Pronuncia di Valutazione di Incidenza** di cui alla Legge regionale 19 marzo 2015 n. 30, relativamente al progetto di ripristino e sistemazione ambientale della Cava Romana, nel Comune di Massa, conseguente l'Ordinanza del Presidente del Parco n. 4 del 07.08.2018, pervenuto al Parco in data 14.09.2018 al n. 22601 e 2602, con le seguenti prescrizioni:

- *la galleria ricadente in area parco, il cui limite è stato ridefinito con deliberazione di Consiglio direttivo n. 50 del 15.11.2018, dovrà essere completamente riempita con materiale detritico privo di frazione fine. La parete di contenimento del riempimento, coincidente con il limite dell'area parco, dovrà essere realizzata con una barriera di massi ciclopici;*
- *le operazioni di riempimento della galleria ricadente in area parco dovranno essere preventivamente comunicate al Parco per le verifiche di competenza;*
- *le operazioni di riempimento della galleria ricadente in area parco dovranno essere descritte con relazione tecnica e documentazione fotografica, a firma di tecnico abilitato, da trasmettersi al Parco ad intervento concluso;*
- *le pareti di tamponamento delle gallerie non ricadenti in area parco dovranno avere una altezza minima di 5 metri e dovranno prevedere un passaggio pedonale per eventuali ispezioni da parte delle autorità competenti;*

di stabilire che la realizzazione dell'intervento in oggetto deve avvenire secondo quanto stabilito dal presente Nulla osta e dalla Ordinanza del Presidente del Parco n. 4 del 07.08.2018;

di dare atto che il presente Nulla osta, costituisce condizione ai fini dell'emissione del provvedimento che consente, in via definitiva, la realizzazione dell'intervento, ma non costituisce titolo di verifica della conformità del progetto presentato nei riguardi di altre norme di legge, regionali o nazionali, che disciplinano tale intervento;

di trasmettere il presente provvedimento al richiedente e al Comune di Massa;

di rendere noto che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso per via giurisdizionale al TAR della Regione Toscana entro 60 giorni ai sensi di legge;

Il Coordinatore del Settore Uffici Tecnici
dott. arch. Raffaello Puccini